

Fabio DE STRADIS
dottore commercialista
revisore legale

Corso Orbassano, 132 - 10136 Torino
C.F.: DST FBA 71A06 L219M
Partita IVA: 08149060017
fabiodestradis@libero.it
Tel. 011 - 3722937

Al Signor Sindaco

del Comune di Cellio con Breia (VC)

Torino, 27/07/2020

OGGETTO: PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA ALLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022 AI SENSI DELL'ART.193 DEL D.LGS. 267/2000.

Il sottoscritto dott. Fabio De Stradis, Revisore del Comune

- considerato che l'art.193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, l'organo consiliare provveda con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194 del Tuel;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo;
- visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 in cui al punto 4.2 si prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;
- visto il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 con particolare riferimento al punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che *al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*;
- visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità;
- esaminati gli allegati relativi all'assestamento delle entrate e delle spese ed il prospetto di verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica con i dati aggiornati pervenuti con mail del 22.07.2020;

tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Areonet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: "l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi.";
- per il riequilibrio possono essere utilizzate per l'anno in corso e per il successivo le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c. capitale con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione;
- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31.7.

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/06/2020 è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2019;
- permangono gli equilibri generali di bilancio, come da relazione del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Federica Sementilli del 23.07.2020 (Relazione assestamento bilancio 2020);
- non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2019;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27-12-2006 n. 296 e successive modificazioni;
- sulla base delle informazioni fornite dall'ente il fondo crediti di dubbia esigibilità risulta congruo e non necessita di iniziative di adeguamento;
- non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, raccomandando di assumere i conseguenti provvedimenti di modifica ed integrazione di tutti gli atti di programmazione annessi al Bilancio.



(Fabio De Stradis)